

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1969 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2018****che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ⁽²⁾,
 - regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽³⁾,
 - regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ⁽⁴⁾ e
 - regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio,
 - regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ⁽⁶⁾,
 - regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio ⁽⁷⁾ e
 - regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2017. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2018 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

- (6) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Su richiesta della Spagna, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2017 e 2018). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione ⁽¹⁾ è stata effettuata la prima metà della detrazione, pari a 1 134,677 tonnellate, dal contingente spagnolo per il 2017. Per il 2018, il contingente inizialmente assegnato alla Spagna per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) dal regolamento (UE) 2018/120 teneva già conto di una detrazione di 945,560 tonnellate. Pertanto, dal contingente spagnolo per il 2018 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 189,117 tonnellate.
- (7) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2018 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (8) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2018 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
BE	RJU	07D.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona VIId	2 000	2 000	5 648	282,40 %	3 648	1,00	/	/	3 648
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	96 000	91 353	95 695	104,75 %	4 342	/	/	/	4 342
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	762 000	907 100	919 333	101,35 %	12 233	/	/	/	12 233
DK	MAC	2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	22 031	17 525 756	17 992 741	102,66 %	466 985	/	/	/	466 985
DK	MAC	2A4 A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	16 004	14 538 090	14 801 414	101,81 %	263 324	/	/	/	263 324
DK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	/	5 341 916	5 342 930	100,02 %	1 014	/	/	/	1 014

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	Acque norvegesi della zona IV	0	0	16 298	N/P	16 298	1,00	A	/	24 447
DK	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	9 979	N/P	9 979	1,00	/	/	9 979
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	9 508	N/P	9 508	1,00	/	/	9 508
ES	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	14 981 130	13 961 453	13 940 306	99,85 %	- 21 147 (7)	/	/	189 117 (8)	189 117
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	19 200	36 090	187,97 %	16 890	1,00	A	/	25 335
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	4 067 000	4 061 001	4 072 229	100,28 %	11 228	/	C (6)	/	11 228
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	86 500	88 150	101,91 %	1 650	/	/	/	1 650
ES	SWO	AS05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	4 715 270	4 715 270	4 808 206	101,97 %	92 936	/	/	/	92 936

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	6 868	N/P	6 868	1,00	/	/	6 868
FR	YFT	IOTC	Tonno albacora	Zona di competenza della IOTC	29 501 000	29 651 000	29 960 730	101,04 %	309 730	/	/	/	309 730
IE	HKE	8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	/	0	1 300	N/P	1 300	1,00	C (6)	/	1 300
IE	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	86 426 000	86 319 537	86 520 982	100,23 %	201 445	/	/	/	201 445
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	/	0	18 648	N/P	18 648	1,00	/	/	18 648
PL	COD	3BC+24	Merluzzo bianco	Sottodivisioni 22-24	654 000	915 170	947 501	103,53 %	32 331	/	C (6)	/	32 331
PT	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	2 413 800	2 332 800	2 564 017	109,91 %	231 217	/	/	/	231 217

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	182 000	182 626	185 582	101,62 %	2 956	/	/	/	2 956
PT	ANE	9/3411	Acciuga	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	6 522 000	8 992 936	9 141 377	101,65 %	148 441	/	/	/	148 441
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	52 320	51 259	56 271	109,78 %	5 012	/	/	/	5 012
PT	LEZ	8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	36 000	139 400	142 316	102,09 %	2 916	/	/	/	2 916
PT	SBR	09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	37 000	72 027	75 905	105,38 %	3 878	/	/	/	3 878
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 156 000	1 132 824	1 211 808	106,97 %	78 984	/	/	/	78 984
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 170 830	1 738 532	1 854 956	106,70 %	116 424	/	/	/	116 424

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	237 677 000	222 116 471	224 288 943	100,98 %	2 172 472	/	A ⁽⁶⁾	/	2 172 472

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁴⁾ La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

⁽⁵⁾ Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

⁽⁶⁾ Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

⁽⁷⁾ La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.

⁽⁸⁾ Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.